c_b404-10/11/2025-0008059/A - Allegato Utente 3 (A03) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CALDONAZZO



PIANO GENERALE TUTELA INSEDIAMENTI STORICI

VARIANTE 2020

ADEGUAMENTO L.P. 4 AGOSTO 2015 N. 15 "Legge Provinciale per il governo del territorio" D.P.P. 19 maggio 2017 N. 8-61/LEG. "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale"

NORME DI ATTUAZIONE

PROGETTISTA: arch. Claudio Gardelli

1° adozione delibera n°10 dd. 23.07.2020 2° adozione delibera n°16 dd. 01.04.2021 appr. G.P. delibera n°... dd. pubblicaz. sul B.U. n°... dd.



Comunità Alta Valsugana e Bersntol
Tolgamoa'schòft Hoa Valzegù ont Bersntol

Febbraio 2025

Servizio Urbanistica



COMUNE DI CALDONAZZO PROVINCIA DI TRENTO

PIANO GENERALE TUTELA INSEDIAMENTI STORICI VARIANTE 2020

ADEGUAMENTO L.P. 4 AGOSTO 2015 N. 15
"Legge provinciale per il governo del territorio"
D.P.P. 19 MAGGIO 2017 N. 8-61/LEG.
"Regolamento urbanistico-edilizio provinciale"

NORME DI ATTUAZIONE

Progettazione: COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Tolgamoa' schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol

Servizio Urbanistica

Il Responsabile di Servizio arch. Claudio Gardelli

1° adozione - delibera del Consiglio comunale n. 10 dd. 23.07.2020 2° adozione - delibera del Consiglio comunale n. 16 dd. 01.04.2021 Approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. dd. Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. dd.

Pergine Valsugana, febbraio 2025

Variante adeguamento L.P. 2015 – D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg

TITOLO	1°	1
прсті	S. E LA SUA ATTUAZIONE	1
	GENERALI	
	Finalità del Piano Generale Tutela Insediamenti Storici (P.G.T.I.S.)	
	Zone interessate dal P.G.T.I.S.	
	Elaborati costitutivi del P.G.T.I.S.	
	Raccordo fra P.G.T.I.S. e P.R.G.	
TITOLO	2 °	4
ATTUAZIO	ONE DEL P.G.T.I.S	.4
	[°	
LIVELLI	OPERATIVI	.4
Art. 5	Livelli operativi	.4
Art. 6	Sub-aree culturali omogenee	.4
Art. 7	Aree perimetrate	.4
Art. 8	Aree di ristrutturazione urbanistica	.5
Art. 9	- abrogato	.5
Capitolo 1	Π°	.5
MODALI	TA' DI INTERVENTO	.5
Art. 10	Modalità di intervento sui manufatti edilizi esistenti	.5
Art. 11	manutenzione ordinaria	.6
Art. 12	Manutenzione straordinaria	.6
Art. 13	Restauro	.6
Art. 14	Risanamento conservativo	.7
Art. 15	Ristrutturazione	.9
Art. 16	Ristrutturazione totale	.9
Art. 17	Demolizione con o senza ricostruzione	10
Art. 18	Ripristino	10
Capitolo 1	[[]°	11
ATTUAZ	IONE DEGLI INTERVENTI	11
Art. 19	Applicazione	11
Art. 20	Tipologie di intervento sui manufatti edilizi esistenti	11
	Tipologie di manufatti edilizi di nuova edificazione	
	Definizione dei parametri ed elementi stereometrici	
	Disposizioni in materia di distanze	
Art. 24	Tutela e sviluppo del verde	12
	Destinazioni d'uso	
		_
TITOLO	3° 1	4
	CAZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE ALL'INTERNO DELLE AREE	1 4
	Classificacione deali immobili e delle anno all'interno delle anno poimetrate	
	Classificazione degli immobili e delle aree all'interno delle aree perimetrate	
	GIE EDILIZIE	
	Zone edificate: categorie degli edifici esistenti	
	Edifici di notevole interesse architettonico e urbanistico	
	Edifici di notevole interesse arcintettonico e urbanistico	
	Edifici di mediocre interesse urbanistico.	
	Edifici di interesse perduto	
	Edifici di nessun interesse	

Norme di attuazione

Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica **Febbraio 2025**

Variante adeguamento L.P. 2015 – D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg

Art. 33	Ruderi	17
Art. 34	Volumi precari	17
Art. 35	Manufatti minori di interesse storico-culturale	18
Art. 36	Fronti di pregio	18
	Viabilità storica	
Capitolo II°		19
AREE NO	ON EDIFICATE	19
Art. 38	Zone di completamento	19
Art. 39	Zone per attrezzature e servizi pubblici di interesse pubblico	19
Art. 40	Spazi aperti	20
Art. 41	Zone a verde	21
Art. 42	Zone agricole di tutela ambientale e produttiva	22
Art. 43	Zone di protezione dei laghi e corsi d'acqua	23
Art. 44	Altre destinazioni urbanistiche	24
Art. 45	Parcheggi	24
Art. 46	Nuova viabilità e zone di rispetto stradale	24
Capitolo III°		25
ARREDO	URBANO	25
Art. 47	Arredo urbano	25
Art. 48	Norme per l'edificazione	25
TITOLO	4°	29
	IONI FINALI Progetti: documentazione	
	- abrogato	
AII. 30	- abrogato	29
TITOLO	5°	30
ALLEGAT	Ί	30
	LA SINOTTICA	
IADLI	<u> </u>	

Variante adeguamento L.P. 15/2015 - D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg

PIANO GENERALE TUTELA INSEDIAMENTI STORICI Comune di Caldonazzo

NORME DI ATTUAZIONE

TITOLO 1°

IL P.G.T.I.S. E LA SUA ATTUAZIONE

NORME GENERALI

Art. 1 Finalità del Piano Generale Tutela Insediamenti Storici (P.G.T.I.S.)

- (1) In rapporto alle politiche provinciali di governo del territorio, ed in particolare nell'attività di pianificazione territoriale provinciale, il presente Piano Generale a Tutela degli Insediamenti Storici (P.G.T.I.S.), concorre attraverso la previsione di condizioni per le trasformazioni e le utilizzazioni, a perseguire le seguenti finalità:
- a) promuovere la conoscenza, protezione, conservazione, riqualificazione e rivitalizzazione dei centri storici;
- b) garantire la qualità dell'ambiente naturale ed antropizzato e la sua fruizione collettiva;
- c) indicare le azioni necessarie per il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio anche mediante la definizione di speciali progetti;
- d) garantire la qualità della vita con la definizione di aree omogenee ove esercitare l'attività produttiva, residenziale, ricreativa e sociale.
- (2) In relazione alle precitate finalità il P.G.T.I.S. provvede, con riferimento a tutto il territorio del Comune di Caldonazzo, a dettare prescrizioni volte alla tutela, salvaguardia e valorizzazione:
- dell'identità storico-culturale del Comune di Caldonazzo mediante la valorizzazione delle caratteristiche essenziali ed intrinseche di insediamenti o di singoli elementi di cui è riconoscibile l'interesse per ragioni storico-culturale o antropica (archeologiche, castelli, fortificazioni);
- dell'integrità fisica degli insediamenti storici così come si sono sedimentati nella storia:
- la correzione per quanto possibile delle alterazioni recenti, incompatibili con i centri storici, l'adeguamento alle condizioni e alle esigenze funzionali attuali e alla convivenza con l'edificato circostante;
- della dignità umana nel vivere civile e moderno, mediante la diversificazione d'uso del territorio comunale, individuando aree idonee allo sviluppo socioeconomico e residenziale.
- (3) Le norme e gli elaborati grafici del P.G.T.I.S. hanno la stessa efficacia obbligatoria e stabiliscono, zona per zona, le aree e gli elementi ambientali e

Variante adeguamento L.P. 15/2015 - D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg

territoriali considerati, gli usi previsti, possibili, auspicabili e quelli esclusi, nonché i limiti, l'entità e le caratteristiche delle trasformazioni e degli interventi ammissibili, necessari o da prevedersi e gli eventuali divieti.

Art. 2 Zone interessate dal P.G.T.I.S.

- (1) Quale parte integrante e sostanziale del P.R.G. del Comune di Caldonazzo, il P.G.T.I.S. stabilisce ai sensi dell'art. 24 della L.P. 15/2015 la disciplina urbanistico-edilizia da applicare all'interno di tutti i perimetri delle aree relative a insediamenti storici.
- (2) La disciplina del P.G.T.I.S. si applica inoltre ove indicato dalla cartografia alle aree di ristrutturazione urbanistica e alla viabilità storica anche se ricadenti all'esterno delle predette aree perimetrate.
- (3) Tale disciplina è precisata dalle disposizioni di cui alle presenti norme e dalle indicazioni contenute negli elementi costitutivi del P.G.T.I.S. elencati all'articolo successivo.
- (4) In caso di non corrispondenza tra la perimetrazione dei centri storici riportata sulle tavole del P.G.T.I.S. e quella sulle tavole del P.R.G., è quest'ultima a prevalere ed a costituire a tutti gli effetti variante al P.G.T.I.S.
- (5) Per quanto non disposto dalle presenti norme di attuazione, si fa rinvio alle norme di attuazione del P.R.G. e alle leggi vigenti.

Art. 3 Elaborati costitutivi del P.G.T.I.S.

(1) Il Piano Generale di Tutela degli Insediamenti Storici (P.G.T.I.S.) del Comune di Caldonazzo è costituito dai seguenti elaborati:

1 - ANALISI

a) analisi storica - dell'evoluzione delle destinazioni d'uso del territorio di Caldonazzo, nel contesto del sistema insediativo comprensoriale. Scala 1:5000 (n. 10 tavole)

Tavv. 19A, 21A, 22A, 25A e 26A (situazione al 1856) Tavv. 19B, 21B, 22B, 25B e 26B (situazione al 1979)

b) analisi storica - dell'evoluzione della consistenza fisica degli insediamenti di tipo B all'interno delle aree perimetrate di Caldonazzo nel contesto della sub-area 1 comprensoriale. Rappresentazione grafica delle risultanze in scala 1:1440. (n. 3 tavole)

Tav. 1V1 (situazione al 1856)

Tav. 1V2 (situazione al 1920)

Tav. 1V3 (situazione al 1979)

- c) analisi delle caratteristiche storiche, tipologiche, ambientali di ciascun manufatto compreso nelle aree perimetrate e relativi riferimenti topografici e catastali. Schedario e documentazione fotografica.
 - (n. 521 foto raggruppate in 18 quaderni);

d) inquadramento dello stato di fatto, con ripartizione per categoria - di tutti i manufatti e degli spazi liberi esistenti all'interno di ciascun insediamento storico perimetrato.

Scala 1:1440.

Tav. 1V4

e) analisi degli elementi architettonici e dei caratteri stilistici degli edifici - scala 1:200, 1:100, 1:50, 1:10.

(n. 11 tavole)

sub-aree 1-2-3-4

da I UI 1 a 1 UI 7

Variante adeguamento L.P. 15/2015 - D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg

da2UI1

da I UII 1 a I UII 3

(n. 7 tavole)

sub-area 1 da 1RI1 a 1RI2 da 1RII1 a 1RII5

f) indicazioni particolari - delle tipologie di intervento ammesse, relative a ciascuna sub-area.

Illustrazione grafica e fotografica.

n. 67 schede raggruppate in n. 2 quaderni;

2 - DI PROGETTO

- g) Relazione illustrativa generale.
- h) le presenti Norme di Attuazione;
- i) previsioni relative a ciascun insediamento perimetrato.

Scala 1:1440 - 1:1000.

Tav. 1V5

- (2) Tutte le disposizioni contenute negli elaborati grafici di progetto e nelle presenti norme di attuazione hanno carattere prescrittivo e sono immediatamente vincolanti nei confronti di qualsiasi destinatario. Per le aree rappresentate in tavole a scala diversa fa testo, nel caso di eventuali divergenze, la tavola in scala di maggior dettaglio.
- (3) Tutte le planimetrie vanno intese secondo la legenda di piano. Le indicazioni tipologiche per ogni sub-area di appartenenza, costituiscono riferimento obbligatorio per la progettazione.
 - (4) Le indicazioni cartografiche non hanno valore metrico.
- (5) Il parere della Soprintendenza per i Beni culturali, ove richiesto, prevale sugli altri pareri necessari per legge.

Art. 4 Raccordo fra P.G.T.I.S. e P.R.G.

- (1) II P.G.T.I.S. va letto sempre in comparazione con il P.R.G.
- (2) Ogni riferimento al P.U.C. e relativi articoli normativi da parte delle presenti norme deve essere inteso come rivolto al P.R.G. comunale e corrispettive disposizioni.

Variante adeguamento L.P. 15/2015 - D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg

TITOLO 2°

ATTUAZIONE DEL P.G.T.I.S.

Capitolo I° LIVELLI OPERATIVI

Art. 5 Livelli operativi

- (1) Ai fini operativi, il P.G.T.I.S. si articola sui seguenti livelli:
- sub-aree culturali omogenee, all'interno del territorio comprensoriale;
- aree perimetrate (centri, nuclei, singoli volumi edificati, aree agricole, residenziali, ecc.) all'interno di ciascuna sub-area;
- aree di ristrutturazione urbanistica all'interno di ciascuna sub-area o area perimetrata;
- (2) I criteri di determinazione e le finalità specifiche dei predetti livelli sono precisati nei successivi articoli da 6 7 8.

Art. 6 Sub-aree culturali omogenee

- (1) All'interno dei confini dell'ex Comprensorio Alta Valsugana, il P.G.T.I.S. individua porzioni di territorio costituite da più Comuni, nelle quali le tipologie dei manufatti presentano caratteristiche analoghe e ricorrenti, tali da configurare in modo inequivocabile e significativo una identità culturale unitaria.
- (2) Il P.G.T.I.S. stabilisce gli interventi e gli strumenti atti a conseguire la conservazione e la valorizzazione dell'identità culturale delle sub-aree individuate.
- (3) A tal fine il P.G.T.I.S. ne documenta gli elementi tipologici caratterizzanti e ne prescrive il rispetto alle modalità stabilite dai successivi articoli da 28 a 33.
- (4) Il Comune di Caldonazzo è stato individuato all'interno della sub-area 1, comprendente la conca Perginese con Civezzano, la Vigolana e Levico (comuni di Pergine Valsugana, Altopiano della Vigolana, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Civezzano, Fornace, Levico Terme, Tenna).

Art. 7 Aree perimetrate

- (1) Con riferimento alla sub-area culturale omogenea di appartenenza, il P.G.T.I.S. individua all'interno del territorio comunale le aree perimetrate da sottoporre a tutela.
- (2) Trattasi di aree costituenti nessi unitari e indissolubili, interessate dalla presenza prevalente di manufatti, edifici e attrezzature di origine antica. Esse possono comprendere anche superfici libere o edifici o manufatti recenti incuneati nel tessuto più antico.
- (3) In tali aree il P.G.T.I.S. stabilisce, nei modi e nei tipi previsti dai successivi articoli, gli interventi e gli strumenti atti a conseguire il mantenimento o il recupero:
- dei caratteri generali del tessuto urbanistico dei singoli centri, anche nel quadro di consistenti processi di riorganizzazione e sviluppo;
- dei caratteri particolari dei singoli manufatti edilizi, mediante la determinazione di diverse modalità e tipologie di intervento che, tenendo conto delle

Variante adeguamento L.P. 15/2015 - D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg

caratteristiche di ciascun manufatto, e della rispettiva sub-area di appartenenza, possono estendersi dalla manutenzione ordinaria fino alla demolizione e ricostruzione;

- degli spazi liberi da edificazioni, mediante la determinazione di diverse destinazioni d'uso e di intervento, tenendo conto del rapporto esistente fra spazio aperto e spazio costruito;
- degli elementi singoli.

Art. 8 Aree di ristrutturazione urbanistica

- (1) All'interno e/o anche all'esterno delle aree perimetrate ai sensi del precedente art. 7, il P.G.T.I.S. individua aree di particolare pregio ambientale, ove sia auspicabile una organica sistemazione della viabilità, dei parcheggi, degli spazi pubblici e a fruizione pubblica, nonché degli arredi urbani e dell'aspetto esteriore dei manufatti.
- (2) All'interno delle aree di ristrutturazione urbanistica valgono le norme relative alle singole categorie.
- (3) Il progetto deve in ogni caso salvaguardare rigorosamente tutte le preesistenze storiche (pavimentazioni, manufatti accessori, elementi di arredo urbano, rapporti formali, prospetti e colorazioni degli edifici) esistenti nell'area di intervento e operare attraverso materiali, sistemazioni a verde, nuovi elementi di arredo urbano, inserimenti cromatici, ridefinizione degli spazi aperti, coerenti con l'assetto fisico e morfologico del centro antico.
- (4) Il perimetro indicato sulle cartografie del P.G.T.I.S. ha valore indicativo. E' facoltà delle singole Amministrazioni Comunali, in sede progettuale, precisarne puntualmente i limiti.

Art. 9 - abrogato

Capitolo II°

MODALITA' DI INTERVENTO

Art. 10 Modalità di intervento sui manufatti edilizi esistenti

- (1) Premesso che per la stessa natura di questo strumento programmatorio tutti gli interventi, su qualsiasi categoria di edifici e per ogni classe di intervento, dovranno avvenire nel pieno rispetto dei caratteri originali dell'edificio e del contesto urbano e paesistico in cui gli stessi si collocano, le modalità di intervento sono le sequenti, a prescindere dalle definizioni di cui all'art. 77 della L.P. 15/2015:
- a) manutenzione ordinaria;
- b) manutenzione straordinaria;
- c) restauro;
- d) risanamento conservativo;
- e) ristrutturazione;
- f) ristrutturazione totale;
- g) demolizione con o senza ricostruzione;
- h) ripristino.

Variante adeguamento L.P. 15/2015 – D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg

- (2) Subordinatamente alle Leggi vigenti in materia, il P.G.T.I.S. definisce nei successivi articoli da 11 a 18 gli interventi specifici, per ciascuno dei casi surriportati, distinguendo tra interventi ammessi e interventi possibili.
 - (3) Per gli interventi ammessi si intendono quelli comunque consentiti.
- (4) Per interventi possibili si intendono quelli la cui ammissibilità è condizionata al rispetto della tipologia edilizia dell'edificio e/o indicate negli elaborati del Piano.
- (5) L'allegata tabella sinottica specifica punto per punto gli interventi ammessi e/o possibili, non ammessi e non pertinenti in relazione alle leggi vigenti e alle tipologie edilizie esistenti.

Art. 11 manutenzione ordinaria

- (1) Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l'efficienza dell'edificio, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni, nonché quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
- (2) I seguenti interventi costituiscono manutenzione ordinaria e, come tale, sono ammessi:
- tinteggiatura, pulitura e rifacimento di intonaci all'interno degli edifici;
- riparazione di infissi esterni, grondaie, pluviali, manti di copertura, pavimentazioni esterne;
- riparazione di infissi e pavimenti interni;
- riparazione o ammodernamento di impianti tecnologici che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici.

Art. 12 Manutenzione straordinaria

- (1) Gli interventi di manutenzione straordinaria sono le opere e le modifiche sugli edifici necessarie per rinnovare e sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche quelli con funzioni strutturali e per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.
- (2) Costituiscono manutenzione straordinaria e, come tale, sono ammessi o possibili i seguenti interventi:
- consolidamento e risanamento delle strutture orizzontali e verticali esterne o interne;
- sostituzione delle strutture orizzontali (architravi, solai, coperture) con identici materiali e tecniche senza variazione alle quote delle strutture stesse;
- utilizzazione di singoli locali, compresi nell'edificio, per servizi igienici ed impianti tecnologici mancanti (centrale termica, ecc.);
- tinteggiatura, pulitura e rifacimento di intonaci all'esterno degli edifici;
- rifacimento o sostituzione di elementi architettonici esterni quali: inferriate, bancali, cornici, zoccolature, infissi, pavimentazioni, vetrine, finestre, insegne, tabelle, iscrizioni;
- sostituzione dei manti di copertura esistenti con identici materiali, se in porfido, scandole, coppi, coda di castoro, rame, o con materiali anche diversi negli altri casi, nel rispetto della tipologia propria della sub-area di appartenenza.
- (3) Gli interventi di cui al precedente 2° comma vanno eseguiti con materiali aventi caratteristiche funzionali e visive identiche a quelli preesistenti.

Art. 13 Restauro

Variante adeguamento L.P. 15/2015 – D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg

- (1) Gli interventi di restauro sono quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione del complesso edilizio e alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso la funzionalità nell'ambito di una destinazione d'uso compatibile. L'intervento comprende inoltre il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
 - (2) Sono possibili i seguenti interventi:
- di consolidamento degli elementi strutturali, al fine di prevenire cedimenti o crolli;
- di ricomposizione dello stato originario sulla base di documentazione attendibile;
- di liberazione dalle alterazioni o aggiunte degradanti (superfetazioni) o storicamente non significative sulle quali non è consentito realizzare interventi edilizi sostitutivi di alcun tipo;
- di completamento di opere incompiute, sulla base di documentazione storica attendibile e con rigore filologico;
- demolizione con o senza ricostruzione o nuova costruzione di divisorie interne per la creazione di nuovi servizi igienici o tecnologici o per altre esigenze funzionali;
- adozione di destinazioni diverse da quelle antiche.
- (3) In quest'ultimo caso sono ammissibili le nuove destinazioni previste dal successivo art. 25 purché non richiedano modifiche costruttive e distributive dell'impianto originario.
- (4) Gli interventi di cui ai precedenti commi vanno eseguiti con materiali aventi caratteristiche funzionali e visive identiche a quelli preesistenti.
- (5) Il restauro ai fini del recupero o anche della semplice conservazione testuale è d'obbligo anche per singoli dettagli architettonici o decorativi, esterni o interni (volte di particolare interesse, portali, pavimentazioni, rivestimenti lignei e decorazioni a stucco di pareti e soffitti, stufe, camini, dipinti, affreschi, ecc.) dovunque dislocati, indipendentemente dalla categoria in cui siano inquadrati, ai sensi del successivo art. 27, gli edifici che ne siano interessati.
- (6) E' fatto d'obbligo ai possessori di tali beni di darne esatta e tempestiva comunicazione, con adeguata documentazione da inserire nei progetti, in caso di interventi sui manufatti ai sensi del presente articolo e dei successivi artt. 14-15-16-17-18.

Art. 14 Risanamento conservativo

- (1) Gli interventi di risanamento conservativo sono quelli tendenti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia nonché all'adeguamento all'uso moderno dell'intero organismo degli edifici migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico-sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del legame con l'impianto tipologico-organizzativo iniziale.
- (2) Sono ammessi tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di restauro come indicati ai precedenti artt. 11-12-13.
 - (3) Sono inoltre possibili i seguenti interventi:
- rifacimento di murature portanti interne nella posizione originaria con identici materiali e tecniche se a vista, o con materiali anche diversi se intonacate;
- rifacimento di solai conformemente allo stato originario se in legno a vista di particolare pregio architettonico, o con materiali anche diversi se originariamente intonacati;
- rifacimento di collegamenti verticali interni nella stessa posizione, con materiali e tecniche originarie se in pietra o secondo le tipologie della sub-area di appartenenza del manufatto negli altri casi;

Variante adeguamento L.P. 15/2015 – D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg

- rifacimento di collegamenti verticali esterni nella stessa posizione, con materiali e tecniche originarie se in pietra o secondo le tipologie della sub-area di appartenenza del manufatto negli altri casi;
- rifacimento di collegamenti orizzontali esterni nella stessa posizione, con materiali e tecniche originari se in pietra o secondo le tipologie proprie della sub-area di appartenenza del manufatto negli altri casi;
- rifacimento di balconi, nella stessa posizione con materiali e tecniche originari o secondo le tipologie proprie della sub-area di appartenenza del manufatto;
- rifacimento di tamponamenti lignei esterni con identici materiali e tecniche, con o senza inserimento di finestre o altre aperture;
- nuovo tamponamento ligneo di fori esterni con inserimento di finestre o altre aperture;
- sostituzione totale di tamponamento in legno o fori esistenti con finestre o altre aperture;
- recupero di tutti gli spazi inutilizzati compresi i sottotetti, nel rispetto delle norme previste dai regolamenti vigenti;
- inserimento di nuovi collegamenti verticali interni, a servizio degli spazi recuperati, con materiali e tecniche tradizionali secondo le tipologie proprie della sub-area di appartenenza del manufatto;
- inserimento di nuovi collegamenti verticali interni con materiali diversi (ascensori);
- suddivisione verticale di singoli ambienti con soppalcature, nel rispetto delle norme vigenti in materia edilizia;
- inserimento di finestre o altre aperture in falda (abbaini tradizionali) a servizio degli spazi recuperati nei sottotetti;
- realizzazione di sporti nelle coperture in quanto volumi tecnici;
- apertura nelle murature interne di nuovi fori;
- demolizione limitata ed eventuale rifacimento di murature interne portanti nella posizione originaria;
- modifiche di lieve entità alla quota dei solai per situazioni particolari (H minima inferiore a m. 2,40 o superiore a m. 3,00) purché compatibili con mantenimento della posizione preesistente di fori o di altri elementi esterni;
- rifacimento dei manti di copertura con materiale diverso dall'originale e secondo le soluzioni indicate negli elaborati del Piano per ciascuna sub-area;
- realizzazione di balconi e collegamenti verticali esterni; ampliamento, prolungamento o spostamento di quelli esistenti purché conformi alle tipologie proprie dell'edificio o della sub-area di appartenenza;
- modificazione di portoni, porte esterne, finestre, indispensabile per nuove esigenze abitative o distributive, purché i contorni originari non siano in pietra e purché siano rispettate, nelle caratteristiche e nella distribuzione le tipologie proprie dell'edificio e della sub-area di appartenenza;
- creazione di nuove finestre o altre aperture, purché in numero limitato all'indispensabile e compatibili con la tipologia dell'edificio e della sub-area di appartenenza.
- (4) Prima di procedere alla riparazione delle strutture è prescritto l'accertamento dello stato di consistenza delle fondazioni in relazione alla natura del terreno e la realizzazione delle necessarie opere di consolidamento. Qualora i fabbricati manifestino segni di dissesto, palesemente dovuti a cedimenti differenziati delle fondazioni, ovvero le murature siano danneggiate o scarsamente consistenti nelle zone di basamento del fabbricato, si provvederà a ricucire le lesioni e, ove possibile, ad iniettarle con idonei materiali. Inoltre si potranno eseguire, al di sotto delle quote del piano dei marciapiedi, pareti sottili cementizie armate in modo da costituire strutture scatolari e di contenimento, eventualmente rinforzate da cavi o tiranti. Per il contenimento delle murature è ammesso l'uso di catene, chiavi, chiavarde.
- (5) Gli interventi sopra indicati non sono consentiti ove possano compromettere la conservazione e la valorizzazione dei particolari architettonici e

Variante adeguamento L.P. 15/2015 - D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg

decorativi di pregio, sia esterni che interni, di cui al precedente art. 13, eventualmente presenti negli edifici interessati.

Art. 15 Ristrutturazione

- (1) Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti ad adeguare l'edificio a nuove e diverse esigenze, anche con cambio della destinazione d'uso. L'intervento comprende la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico, formale, i tipi ed il modo d'uso dei materiali, purché le murature perimetrali non vengano demolite.
- (2) Sono ammessi in tal caso tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo indicati nei precedenti artt. 11-12-13-14 con le rispettive specificazioni di fattibilità ai sensi dell'art. 10.
 - (3) Sono inoltre possibili i seguenti interventi:
- demolizione completa e rifacimento di murature interne portanti anche in posizione diversa e con materiali diversi da quelli originari;
- demolizione completa e rifacimento di solai se non in legno a vista e di particolare pregio architettonico, anche a quote e con materiali diversi;
- demolizione completa e rifacimento in posizione e con materiali diversi, dei collegamenti verticali interni;
- modifiche formali e dimensionali ai tamponamenti lignei esterni;
- modifiche rilevanti nella forma e dimensione di aperture esistenti anche se con contorno in pietra;
- aumento della volumetria degli edifici nei limiti e con le caratteristiche indicate nel successivo art. 30.
- (4) Gli interventi sopra indicati non sono consentiti ove possano compromettere la conservazione e la valorizzazione dei particolari architettonici e decorativi di pregio, sia esterni che interni, di cui al precedente art. 13, eventualmente presenti negli edifici interessati.

Art. 16 Ristrutturazione totale

- (1) L'intervento di ristrutturazione totale è il complesso di operazioni tendenti ad adeguare un edificio sia nella sistemazione interna che nell'aspetto esterno a nuove e diverse esigenze rispetto alla situazione preesistente.
 - (2) Sono ammessi tutti gli interventi previsti nei precedenti artt. 11-12-13-14-15.
 - (3) Sono inoltre possibili i seguenti interventi:
- modifiche anche sostanziali, con spostamento di quota e di posizione, di finestre e altre aperture;
- demolizione e rifacimento a nuova costruzione di collegamenti verticali esterni in posizione anche diversa da quella originaria purché realizzati con materiali e tecniche tradizionali conformi alle tipologie dell'edificio e della sub-area di appartenenza;
- demolizione e rifacimento o nuova costruzione di sporti e di collegamenti orizzontali esterni in posizione anche diversa da quella originaria, purché realizzati con materiali e tecniche tradizionali conformi alla tipologia dell'edificio e della sub-area di appartenenza;
- demolizione parziale e rifacimento di murature esterne con tecniche e materiali anche diversi da quelli originari;
- demolizione di volte.
- (4) Gli interventi sopra indicati non sono consentiti ove possono compromettere la conservazione e la valorizzazione dei particolari architettonici e decorativi di pregio, sia esterni che interni, di cui al precedente art. 13,

Variante adeguamento L.P. 15/2015 - D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg

eventualmente presenti negli edifici interessati, quand'anche suscettibili di interventi ai sensi del presente articolo.

Art. 17 Demolizione con o senza ricostruzione

- (1) La demolizione parziale o totale di manufatti esistenti è consentita:
- a) nei casi di presenza di alterazioni o aggiunte degradanti e limitatamente alle stesse;
- b) nei casi di cui un edificio o parte di esso ostacoli la razionale ristrutturazione urbanistica di un'area ai sensi del precedente art. 8, purché il manufatto da demolire non sia classificato di notevole interesse architettonico e/o urbanistico ai sensi dei successivi artt. 28 e 29;
- c) nei casi in cui le condizioni statiche di edifici comunque classificati ai sensi dei successivi artt. 30-31-32 e 33 siano assolutamente precarie;
- d) nei casi di cui all'art. 34.
- (2) La ricostruzione non è ammessa nei casi previsti dal precedente comma a), b) e d). E' invece consentita nel caso previsto dal comma c).
- (3) In tali casi la ricostruzione dovrà essere effettuata secondo i criteri di intervento stabiliti per ciascuna delle categorie in cui sia classificato l'edificio oggetto di demolizione.
- (4) In caso di presenza, nei manufatti di cui è consentita la demolizione e ricostruzione di singoli elementi architettonici o decorativi di pregio così come specificati al penultimo comma del precedente art. 13 ne sono obbligatori il recupero, la ricomposizione e la sistemazione in loco, o in caso di impossibilità, in altra sede idonea.
- (5) Qualora tale sede sia pubblica l'onere della ricomposizione e della sistemazione spetta all'ente beneficiario.

Art. 18 Ripristino

- (1) L'intervento di ripristino è finalizzato alla ricostruzione dell'edificio preesistente già demolito in tutto o in parte o in condizioni statiche e generali tali da rendere tecnicamente impossibili altri tipi di interventi conservativi.
- (2) Il ripristino può avvenire con una delle seguenti modalità, secondo il riferimento all'edificio preesistente:

Ripristino filologico

Riguarda gli edifici di cui esiste una documentazione completa - formata dalle parti superstiti dell'edificio medesimo (fondazioni, parti basamentali, strutture in elevazione) e/o rilievi grafici e fotografici moderni, disegni antichi, ecc. - quando essi sono in stato di rovina completa o già così avanzata da configurare l'operazione come una ricostruzione filologica anziché un restauro, in quanto la quota di ripristino filologico diventa preponderante.

Ripristino tipologico

Riguarda gli edifici per cui la documentazione esistente è limitata al sedime (rilevato o accertato catastalmente), alle fondazioni e/o a documentazioni grafiche e fotografiche insufficienti.

In questo caso l'operazione si configura come una ricostruzione guidata - oltre che dai suddetti elementi - dalla conoscenza dei caratteri propri della tipologia di appartenenza della sub-area; essa differisce dalla ristrutturazione totale in quanto la quota di ripristino tipologico diventa preponderante.

(3) La ricostruzione dovrà comunque avvenire in modo da garantire il rispetto della destinazione urbanistica d'uso di cui al successivo art. 25.

Variante adeguamento L.P. 15/2015 - D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg

(4) Gli interventi ammessi dovranno rispettare la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi originali.

Capitolo III°

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 19 Applicazione

- (1) Gli articoli contenuti nel presente capitolo si intendono rispettivamente riferiti alle categorie operative così come previste dalle cartografie di Piano e dalla legenda generale di Piano, e vanno intesi con valore prescrittivo.
- (2) Si intendono assoggettabili alla categoria operativa del singolo edificio anche gli sporti, gli aggetti, le scale, i balconi e simili, anche se non specificatamente individuati in cartografia.

Art. 20 Tipologie di intervento sui manufatti edilizi esistenti

- (1) Il P.G.T.I.S. stabilisce, per determinati interventi sui manufatti edilizi esistenti precisati nei successivi articoli da 28 a 33, l'uso di tipologie tradizionali. Tali tipologie sono individuate per la sub-area di appartenenza e distinte:
- a) per classi tipologiche dei singoli edifici, distinte in:
 - 1. i tipo urbano;
 - 2. di tipo rurale;
- b) per caratteristiche dei principali elementi costitutivi dei singoli manufatti, individuati in:
 - 1. intonaci e rivestimenti;
 - 2. coperture;
 - 3. aperture esterne;
 - 4. collegamenti verticali e orizzontali esterni;
- (2) Il P.G.T.I.S. documenta le tipologie tradizionali principali risultanti dalle ricerche analitiche per ciascuna classe di edifici.
- (3) L'obbligo di rispetto delle tipologie tradizionali contenute nelle indicazioni delle modalità degli interventi ammessi e possibili sui manufatti edilizi esistenti si attua, pertanto o con l'adozione dei tipi documentati negli elaborati di Piano relativi alla classe e alla sub-area di appartenenza di ciascun manufatto o in base ad altra documentazione tipologica riscontrata direttamente sul manufatto o nella sub-area di appartenenza dello stesso.

Lo studio riguarderà le tipologie edilizie, lo sviluppo planimetrico dei fabbricati e la loro articolazione volumetrica, la partitura architettonica dei prospetti, l'impiego di elementi decorativi, i materiali, i colori, le varietà di struttura, di forma, di esecuzione delle coperture, ecc.

Art. 21 Tipologie di manufatti edilizi di nuova edificazione

(1) Nell'ambito delle aree perimetrate, ai sensi del precedente art. 7, e nelle zone in cui sia prevista dal P.G.T.I.S. la possibilità di edificazione, come richiamate al precedente art. 20, tutti gli interventi dovranno ispirarsi alle forme costruttive tradizionali consolidatesi storicamente nella sub-area di appartenenza. Lo studio riguarderà le tipologie edilizie, lo sviluppo planimetrico dei fabbricati e la loro

Variante adeguamento L.P. 15/2015 - D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg

articolazione volumetrica, l'adozione degli organismi peculiari di ciascuna area e di ciascun tipo edilizio, la partitura architettonica dei prospetti, l'impiego di elementi decorativi, i materiali, i colori, le varietà di struttura, di forma, di esecuzione delle coperture, e quant'altro concorre a specificare i connotati tipici dei fabbricati, nella loro fisicità e nel loro significato non solo funzionale, ma anche simbolico, espressivo, estetico e culturale in senso lato.

Art. 22 Definizione dei parametri ed elementi stereometrici

(1) Gli interventi ammessi dal P.G.T.I.S. nelle zone all'uopo determinate all'interno delle aree perimetrate, dovranno riferirsi alle rispettive tipologie urbana o rurale individuate dal Piano per le singole sub-aree - come previsto dai precedenti artt. 20 e 21 - e sono comunque definiti in base agli indici e parametri e loro utilizzo di cui agli art. 14 e 16 delle norme di attuazione del P.R.G. e quelli di seguito specificati:

a) <u>Isolazione termica</u>

La realizzazione dei cappotti termici non è consentita per gli edifici di cui ai successivi artt. 28 e 29. Per gli stessi edifici è ammessa l'isolazione del tetto compresa la copertura ventilata.

b) Locali nel sottosuolo

In tutte le costruzioni è possibile ricavare vani interrati, nel solo rispetto del sedime dell'edificio esistente.

c) Murature interne

Le murature interne si suddividono in portanti (strutturali) ed accessorie; le prime sono caratterizzate da parametri statici precisi: continuità del manufatto dalle fondamenta fino all'ultimo solaio, funzione di appoggio per i solai.

Gli interventi sulle murature portanti interne devono essere finalizzati alla conservazione ed alla salvaguardia delle stesse in quanto definiscono i singoli corpi edificiali e la loro epoca di costruzione.

Le murature accessorie che pur potranno aver dimensioni notevoli sono assimilate alle tramezze.

Art. 23 Disposizioni in materia di distanze

(1) All'interno del perimetro dei centri storici perimetrati dal P.G.T.I.S. valgono le disposizioni provinciali in materia di distanze, come recepite nel Titolo 1°, Capo V – Norme in materia di distanze, delle Norme di attuazione del P.R.G. riferite alle zone "A", considerate anche "zone specificatamente destinate all'insediamento" (vedi schema di equiparazione all'art. 18, comma 3) ed art. 31 delle relative norme).

Art. 24 Tutela e sviluppo del verde

- (1) Negli insediamenti perimetrati, con particolare riguardo alle zone per attrezzature e servizi di interesse pubblico e di parcheggio, spazi aperti a verde, come pure nei piani di grado subordinato per le aree di ristrutturazione urbanistica e/o edilizia, deve essere curato in modo speciale il verde.
- (2) I progetti di intervento all'interno delle aree perimetrate dovranno includere un Piano di situazione delle alberature esistenti e un Piano di sistemazione esterna del lotto con l'indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino o a coltivo e di tutte le opere di sistemazione previste come pavimentazioni, recinzioni, arredi fissi.

Variante adeguamento L.P. 15/2015 – D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg

- (3) L'abbattimento di piante esistenti può essere eseguito esclusivamente se previsto dal progetto approvato.
- (4) Le piante di particolare pregio ambientale che dovessero essere abbattute devono essere sostituite con piante analoghe poste a dimora su area attigua.
- (5) Si rinvia allo specifico articolo del R.E.C. per quanto riguarda le operazioni pratiche per la tutela e lo sviluppo del verde.

Art. 25 Destinazioni d'uso

- (1) All'interno delle aree perimetrate, la destinazione privilegiata degli immobili costruiti o costruendi è la residenza. Tuttavia, al fine di evitare una troppo rigida zonizzazione e specializzazione funzionali e di consentire la formazione di un ambiente abitativo integrato, sono ammesse anche destinazioni relative a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, attività agricole e artigianali che non risultino nocive e non comportino disturbo, molestia e inquinamento, commerciali, amministrative, turistico ricettive, uffici pubblici e privati ed altre purché non contrastino con gli indirizzi generali del P.G.T.I.S., la struttura insediativa storica e le tipologie edilizie.
- (2) Le attrezzature civili, religiose, collettive esistenti sono confermate, salvo diversa indicazione degli elaborati di Piano.
- (3) La destinazione d'uso è in funzione della tipologia dell'edificio, in quanto ogni categoria operativa è destinata a funzioni compatibili con l'impianto tipologico di appartenenza. Le attività non residenziali possono interessare solo quegli edifici o parti di edifici la cui organizzazione tipologica e i cui caratteri architettonici siano compatibili.
 - (4) L'uso abitativo è ammesso per tutte le categorie operative.
- (5) Il Sindaco può sempre opporre divieto a destinazioni d'uso che, per tipo di attività svolta, per i movimenti di traffico indotto, o per altri motivi possano danneggiare l'equilibrio urbanistico del centro storico.

Variante adeguamento L.P. 15/2015 - D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg

TITOLO 3°

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE ALL'INTERNO DELLE AREE PERIMETRATE

Art. 26 Classificazione degli immobili e delle aree all'interno delle aree perimetrate

(1) All'interno delle aree perimetrate le singole unità immobiliari (edificiali e fondiarie) sono classificate in:

1. ZONE DI TUTELA E PROTEZIONE

- 1: Paesistico ambientale
 - a) laghi, fiumi e torrenti;
 - b) zona di protezione dei laghi;
- 2: Beni architettonici storico culturale
 - a) spazi aperti;
 - b) zone ed elementi di interesse archeologico;
 - c) fronti di pregio;
 - d) viabilità storica:
 - e) manufatti minori di interesse storico culturale

2. CATEGORIE OPERATIVE: EDIFICI ESISTENTI

- a) edifici di notevole interesse architettonico e urbanistico;
- b) edifici di notevole interesse urbanistico;
- c) edifici di mediocre interesse;
- d) edifici di interesse perduto;
- e) edifici di nessun interesse:
- f) ruderi di interesse:
 - 1. storico culturale
 - 2. preesistenze edilizie;
- g) volumi precari;

3. ZONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENZA RESIDENZIALE

a) residenziali di completamento;

4. ZONE PER ATTREZZATURE E SERVIZI

- a) di interesse pubblico;
- b) a parcheggio;

5. ZONE A VERDE

- a) verde pubblico;
- b) verde di tutela e valorizzazione storico culturale;

6. ZONE AGRICOLE

- a) di tutela ambientale e produttiva;
- b) boschive e forestali;

7. ZONE PER INFRASTRUTTURE

- a) vincolo cimiteriale e rispetto cimiteriale;
- b) nuova viabilità e fasce di rispetto stradale.
- (2) Su tali zone si applicano le presenti norme precisate negli articoli successivi.

Variante adeguamento L.P. 15/2015 - D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg

(3) Per ciascuna zona sono indicati gli indici edilizi ed urbanistici che regolano gli interventi ammessi e possibili, nonché le procedure alle quali sono assoggettate. Tali norme hanno validità generale zona per zona.

Capitolo I°

TIPOLOGIE EDILIZIE

Art. 27 Zone edificate: categorie degli edifici esistenti

- (1) I manufatti esistenti all'interno delle zone edificate sono inquadrati, agli effetti della tutela e del recupero del valore storico, nelle seguenti categorie:
- a) edifici di notevole interesse architettonico e urbanistico;
- b) edifici di notevole interesse urbanistico;
- c) edifici di mediocre interesse;
- d) edifici di interesse perduto;
- e) edifici di nessun interesse (in quanto di recente edificazione);
- f) ruderi;
- g) volumi precari;
- h) manufatti minori;
- i) viabilità storica;
- I) fronti di pregio.
- (2) Nel caso di sovrapposizione di più prescrizioni relative alle modalità di intervento sui singoli manufatti, prevale la prescrizione più rispettosa di caratteri originari dell'edificio.

Art. 28 Edifici di notevole interesse architettonico e urbanistico

- (1) Sono classificati in tale categoria gli edifici dotati di particolari pregi, sia estetici stilistici, che ubicazionali, tali da qualificare i manufatti come oggettivi poli di riferimento della storia e della cultura locale.
- (2) Tali edifici, in forza della loro rappresentatività, dovranno essere oggetto di particolari cure e attenzioni, sia nel recupero che nella manutenzione.
- (3) Sono pertanto ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro previsti ai precedenti artt. 11-12 e 13.
- (4) Nel rispetto di tali prescrizioni sono tuttavia possibili alcuni degli interventi ammessi dal precedente art. 14 nell'ambito delle operazioni di risanamento conservativo, così come specificato in dettaglio nella tabella sinottica che forma parte integrante della presente normativa.
- (5) Le superfetazioni di cui si imponga la demolizione ai sensi del precedente art. 17 non sono ricostruibili.

Art. 29 Edifici di notevole interesse urbanistico

- (1) Sono classificati in tale categoria gli edifici che pur non avendo particolari pregi architettonici o strutturali rivestono importanza in quanto elementi insostituibili di tessuti urbanistici di interesse complessivo.
- (2) In quanto tali, la tutela delle caratteristiche storiche privilegia le parti esteriori degli edifici che del tessuto siano parte integrante.
- (3) A tal fine, negli edifici classificati nella categoria di cui al presente articolo sono ammessi e possibili ai sensi del precedente art. 20 gli interventi di

Variante adequamento L.P. 15/2015 – D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg

manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo previsti dai precedenti artt. 11-12-13 e 14.

- (4) Sono inoltre possibili, alcuni degli interventi ammessi nell'ambito della ristrutturazione dal precedente art. 15 e schematizzati nella apposita tabella sinottica allegata.
 - (5) La demolizione è consentita nel caso previsto dal comma a) dell'art. 17.
 - (6) E' fatto salvo quanto stabilito all'art. 105 della L.P. 15/2015.

Art. 30 Edifici di mediocre interesse

- (1) Sono classificati in tale categoria gli edifici in cui, per la modestia dell'impianto originario, non siano riscontrabili elementi di particolare pregio al di là della testimonianza dell'origine antica.
- (2) In tali casi gli interventi ammessi e possibili si estendono, oltre a quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo di cui ai precedenti artt. 11-12-13 e 14, tutti gli interventi di ristrutturazione prevista dal precedente art. 15.
- (3) Sono, inoltre, possibili ai sensi del precedente art. 20 alcuni degli interventi ammessi, nell'ambito delle operazioni di ristrutturazione totale, così come specificato dal precedente art. 16 e dalla tabella sinottica allegata.
- (4) Si evidenzia la possibilità di ampliamento degli edifici classificati nella categoria di cui al presente articolo, nella misura massima del 15% del volume edilizio (Ve) preesistente.
- (5) Tale ampliamento può essere realizzato, sia per soprelevazione che per aggiunte laterali, nelle aree non edificate precisate dal P.G.T.I.S. e nelle zone limitrofe del P.R.G. ove è ammesso, dalla specifica normativa di zona, l'ampliamento degli edifici esistenti. In alternativa all'ampliamento in sopraelevazione è fatto salvo quanto stabilito all'art. 105 della L.P. 15/2015.
- (6) In questo caso, qualora il fabbricato sia attiguo e/o dirimpetto ad uno o più edifici classificati di notevole interesse architettonico e/o urbanistico, l'altezza massima non potrà superare quella del più alto fra questi. Le sopraelevazioni da realizzare in aderenza agli edifici tutelati dal D.Lgs. 42/2004 sono soggette all'autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali.
 - (7) La demolizione è consentita nel caso previsto dal comma a) dell'art. 17.
- (8) Nel caso di demolizione disposta dall'autorità competente per le condizioni statiche, la ricostruzione è ammessa solo in assenza di edifici contigui classificati nelle categorie di cui agli artt. 28-29.

Art. 31 Edifici di interesse perduto

- (1) Sono classificati in tale categoria gli edifici in cui, per effetto di modificazioni più o meno recenti l'antico carattere sia gravemente compromesso, ma non siano del tutto scomparse le tracce dell'impianto architettonico originario.
- (2) In tali casi gli interventi consentiti sono finalizzati al ripristino, nei limiti del possibile, del carattere originario degli esterni.
- (3) Sono pertanto ammesse e/o possibili, oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, anche quelle di ristrutturazione e ristrutturazione totale previste dai precedenti artt. 11-12-13-14-15-16, così come specificato nella tabella sinottica allegata.
- (4) E' confermata l'ampliabilità nella misura massima del 15% del volume edilizio (Ve) preesistente. Tale ampliamento può essere realizzato, sia per soprelevazione che per aggiunte laterali, nelle aree non edificate precisate dal P.G.T.I.S. e nelle zone limitrofe del P.R.G. ove è ammesso, dalla specifica normativa di

Variante adeguamento L.P. 15/2015 – D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg

zona, l'ampliamento degli edifici esistenti. In alternativa all'ampliamento in sopraelevazione è fatto salvo quanto stabilito all'art. 105 della L.P. 15/2015.

- (5) In questo caso, qualora il fabbricato sia attiguo e/o dirimpetto ad uno o più edifici classificati di notevole interesse architettonico e/o urbanistico, l'altezza massima non potrà superare quella del più alto fra questi. Le sopraelevazioni da realizzare in aderenza agli edifici tutelati dal D.Lgs. 42/2004 sono soggette all'autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali.
- (6) Nel caso previsto dal comma 1 punto c) del precedente art. 17, è ammessa la demolizione e la ricostruzione del manufatto ai sensi dell'articolo stesso.

Art. 32 Edifici di nessun interesse

- (1) Trattasi di edifici di edificazione recente, rilevanti unicamente ai fini dell'apprezzabilità delle caratteristiche complessive delle zone perimetrate.
- (2) In tali casi gli interventi ammissibili non subiscono limitazioni di sorta, nell'ambito del rispetto della normativa del P.G.T.I.S. salvo il richiamo, nei nuovi interventi, all'uso di materiali tradizionali, come previsto dalla tabella sinottica.
 - (3) Per gli ampliamenti valgono le norme stabilite al precedente art. 31.
- (4) Nel caso previsto dal comma 1 punto c) del precedente art. 17, è ammessa la demolizione e la ricostruzione del manufatto ai sensi dell'articolo stesso.

Art. 33 Ruderi

(1) Trattasi di parti residue di un volume edificato di antica origine. I ruderi si distinguono in:

1. Ruderi di interesse storico culturale

Parti di volume di antica origine che abbia avuto funzioni residenziali rappresentative, o di culto, o militari, quali: castelli, chiese, torri, opere fortificate, ecc.

Il significato storico-culturale di tali ruderi, e la consistenza attuale del loro volume fanno sì che per essi non sia proponibile un ripristino funzionale ma una attenta conservazione della testimonianza.

Per tali ruderi è prescritto il consolidamento statico degli elementi strutturali; sono altresì ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro di eventuali elementi superstiti di pregio.

Tuttavia, al fine di consentirne la fruizione pubblica sarà possibile nelle fortificazioni austro ungariche allestire sale per istituzioni museali e culturali, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e strutturali del manufatto.

Al fine di garantire la sicurezza del materiale custodito è ammessa altresì la realizzazione di sistemi di chiusura esterni (grate ecc.), che dovranno rispettare i caratteri propri dell'architettura militare d'epoca.

2. Ruderi di preesistenze edilizie

Parti residue di un volume di antica origine, per il quale non sia individuabile una funzione originaria specifica.

Il modesto significato storico-culturale unito alla certezza dell'esistenza fanno sì che per essi sia proponibile il ricupero volumetrico e funzionale, secondo quanto previsto dal precedente art. 18.

(2) Ogniqualvolta ne sussistano i presupposti devono anche essere rispettate le disposizioni del D.Lgs. 42/2004 e della Legge 78/2001.

Art. 34 Volumi precari

Norme di attuazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica Febbraio 2025

Variante adeguamento L.P. 15/2015 - D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg

- (1) Viene definito volume precario lo spazio coperto, delimitato da elementi continui o isolati, anche se stabili, in aderenza o estraneo ad unità edilizie, e destinato ad attività di ricovero attrezzi e mezzi, deposito, servizi dell'abitazione o del fondo agricolo.
- (2) L'epoca di costruzione recente e le scarse caratteristiche di pregio ne fanno elementi da eliminare, specie se in aderenza ad unità edilizie di pregio architettonico.
 - (3) Per i volumi precari è prescritta la demolizione senza ricostruzione.
- (4) Fino a quando il volume non sarà demolito è ammessa soltanto l'ordinaria e straordinaria manutenzione.
- (5) I volumi precari non sono individuati dalle cartografie. Essi sono identificabili mediante le definizioni contenute nel presente articolo.

Art. 35 Manufatti minori di interesse storico-culturale

- (1) Sotto la denominazione di "manufatti minori di interesse storico-culturale" sono compresi i manufatti, singoli o riuniti in complessi, quali: edicole votive, croci, nicchie, cippi, fontane, pozzi, lavatoi, abbeveratoi, archi, stemmi, dipinti, edifici per attività speciali o di difesa, ruderi, canali irrigui o strutture analoghe, muri di recinzione, ecc., che costituiscono elementi simbolici della cultura, del costume o delle attività tipiche della vita sociale del passato.
- (2) Per tali manufatti, evidenziati o non nelle carte del P.G.T.I.S., valgono le disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 49 delle norme di attuazione del P.R.G., comunque nel rispetto del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e della Legge 7 marzo 2001 n. 78 "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale".

Art. 36 Fronti di pregio

- (1) Trattasi di fronti edilizi continui, non necessariamente coincidenti con le proprietà e le particelle catastali, caratterizzati da edifici, muri di recinzione, manufatti architettonici "minori", prospicienti spazi pubblici o inedificati, che per la loro individualità storica concorrono a determinare ambienti urbani o rurali particolarmente significativi esistenti o recuperabili al giorno d'oggi.
- (2) Indipendentemente da quanto prescritto per le relative categorie degli edifici esistenti, sui fronti di pregio sono ammessi unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro. In particolare per le categorie edilizie in cui è ammessa la ristrutturazione, ma con fronte vincolato, l'intervento su questo dovrà tendere ad intonarlo il più possibile con le unità edilizie adiacenti, rispettandone proporzioni e dimensioni, forature e ritmi compositivi.
- (3) L'amministrazione comunale, ove lo ritenga opportuno, potrà predisporre d'ufficio un progetto d'insieme con relativo piano colore, riguardante l'intero fronte edificato di pregio, contenente le indicazioni specifiche per gli interventi di ricupero e di salvaguardia, da realizzarsi dai singoli privati.
- (4) L'intervento edilizio conseguente, di attuazione del progetto unitario, potrà avvenire anche per singole porzioni di edificio o per fasi successive.
- (5) Ove manchi il citato progetto d'insieme, l'unità minima di riferimento deve essere almeno il fronte di una categoria edilizia.

Art. 37 Viabilità storica

Variante adeguamento L.P. 15/2015 – D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg

- (1) E' costituita dalla trama viaria di collegamento del tessuto insediativo antico. Il P.G.T.I.S. ne individua con apposito simbolo i tracciati originari.
- (2) I residui materiali di tali tracciati (muri, pavimentazioni, ponti, ecc.) pur non evidenziati nelle carte del P.G.T.I.S. vanno tutelati e conservati ai fini del mantenimento della testimonianza storica.
- (3) Eventuali iniziative di restauro e di recupero per funzioni coerenti con quelle originali rientrano nel quadro delle operazioni previste per le aree di ristrutturazione urbanistica ai sensi e per gli effetti del precedente art. 8.
- (4) Ogniqualvolta ne sussistano i presupposti devono anche essere rispettate le disposizioni del D.Lgs. 42/2004 e della Legge 78/2001.

Capitolo II°

AREE NON EDIFICATE

Art. 38 Zone di completamento

- (1) Le zone che, all'interno delle aree perimetrate, non risultano edificate o adibite a destinazioni particolari, sono utilizzabili, nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti e di quanto stabilito dalle presenti norme, ai fini edificatori compreso l'ampliamento degli edifici esistenti.
- (2) In queste zone il P.G.T.I.S. si attua attraverso l'intervento edilizio diretto secondo gli indici e i parametri di seguito specificati:

Uf max = 0,60 mq./mq.;

 $\begin{array}{lll} \text{Hp max} & = & \text{n. 3;} \\ \text{Hf max} & = & 8,50 \text{ ml.} \end{array}$

- (3) Nei casi in cui queste aree siano adiacenti a edifici classificati, ai sensi dei precedenti artt. 28, 29 e 30, di notevole interesse architettonico e/o urbanistico e di mediocre interesse, le nuove costruzioni non potranno superare in altezza quella dell'edificio storico vicino.
- (4) La destinazione delle nuove costruzioni dovrà corrispondere a quella prevista dal precedente art. 25.

Art. 39 Zone per attrezzature e servizi pubblici di interesse pubblico

- (1) Sono le aree destinate al soddisfacimento dei bisogni della popolazione locale e temporanea, in materia di servizi e attrezzature pubbliche.
- (2) Come tali si intendono attrezzature civili, religiose ed amministrative (nelle quali è ammessa la costruzione di edifici e locali per istituzioni culturali, sociali, associative, assistenziali, ricreative, sanitarie di base, per il culto e la pubblica amministrazione), zone per attrezzature scolastiche e culturali (nelle quali è ammessa la costruzione di asili nido, scuole materne, elementari e dell'obbligo, teatri e sale di riunione, biblioteche, musei, impianti sportivi, ecc.) e zone a parcheggio individuate con apposita simbologia.
 - (3) In tali aree il P.G.T.I.S. si attua attraverso intervento edilizio diretto.
- (4) Nelle aree destinate a parcheggio devono essere realizzate idonee strutture di sosta. Esse possono essere a cielo aperto o interrate. L'intervento deve essere attivato a seguito di un progetto unitario interessante tutta l'area. L'iniziativa può essere anche privata. In tal caso la destinazione ad uso pubblico e la sua relativa quantificazione dovrà essere regolamentata con apposita convenzione da stipularsi con l'Amministrazione comunale all'atto di acquisizione del titolo edilizio.

Variante adeguamento L.P. 15/2015 - D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg

- (5) Nelle aree con il cartiglio "inedificabile" non è consentita alcuna edificazione salvo le costruzioni interrate, purché vengano destinate a soddisfare necessità tecniche dell'edificio ricadente in zona, con la creazione di accessi esclusivamente di tipo pedonale (scale, scivoli larghezza max 1.50 m).
 - (6) Per le altre zone valgono le seguenti norme:
- 1) Rc max = 50%;
- 2) Hf max = ml. 10,50;
- (7) Nei casi in cui queste siano adiacenti a edifici classificati, ai sensi dei precedenti artt. 28, 29 e 30 di notevole interesse architettonico e/o urbanistico e di mediocre interesse, le nuove costruzioni non potranno superare in altezza quella dell'edificio storico vicino.
- (8) Le aree non edificate, né destinate a parcheggio, saranno sistemate a verde nei modi previsti dall'art. 24 delle presenti norme.

Art. 40 Spazi aperti

- (1) Si tratta di aree inedificate adiacenti ad edifici o complessi di interesse storico o ambientale, la cui salvaguardia e valorizzazione è essenziale per la tutela degli insediamenti storici e va effettuata secondo specifici progetti di sistemazione.
- (2) Tali spazi si dividono in viabilità e spazi di sosta pubblici, spazi privati pavimentati e zone a verde privato e non risultano differenziati simbolicamente in cartografia. Essi sono identificabili mediante le definizioni contenute nel presente articolo.
 - (3) I criteri per il recupero e la sistemazione degli spazi aperti sono i seguenti:

Viabilità e spazi di sosta pubblici

Sulle aree esistenti destinate a viabilità e spazi di sosta sono ammessi i seguenti interventi tendenti al mantenimento a destinazione pubblica e recupero e/o ripristino delle pavimentazioni originali e la sistemazione con opportuni arredi:

- pavimentazioni o impermeabilizzazione del terreno con materiali tradizionali;
- arredo urbano con elementi tipici della tradizione locale;
- ripristino di recinzioni e muri di cinta con materiali e tecniche tradizionali;
- creazione o ripristino di marciapiedi;
- piantumazione arborea sui lati-strada con essenze locali;
- apposizione di indicazioni e tabelle regolamentari, nonché organizzazione degli spazi di sosta.

Le aree utilizzate come viabilità e spazi di sosta pubblici sono inedificabili.

In attesa del recupero e/o ripristino delle pavimentazioni originali è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria delle pavimentazioni esistenti.

Spazi privati pavimentati

Sulle aree esistenti destinate a spazi privati pavimentati (cavedi, corti, cortili, androni e passaggi) sono ammessi i seguenti interventi tendenti alla conservazione funzionale e dimensionale con il mantenimento o il ripristino delle pavimentazioni in pietra:

- pavimentazione o impermeabilizzazione del terreno con materiali tradizionali (porfido, acciottolato o lastricato, cotto, terra battuta);
- ripristino di recinzioni e muri di cinta con materiali e tecniche tradizionali;
- realizzazione di locali di servizio completamente interrati con creazione di accessi esclusivamente di tipo pedonale.

Tali superfici si ritengono asservite all'uso degli edifici prospicienti e a tal fine, <u>non potranno in alcun modo essere edificate</u>, salvo l'ampliamento degli edifici ove ammesso e si avrà particolare cura nel liberarli dalle superfetazioni, dai volumi precari e muri di divisione che compromettono la qualità abitativa ed igienicosanitaria.

Variante adeguamento L.P. 15/2015 - D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg

Zone a verde privato

Sulle aree esistenti non pavimentate destinate ad orto o giardino sono vietati o ammessi i seguenti interventi tendenti al mantenimento della destinazione d'uso e all'equilibrato rapporto fra spazi verdi e spazi pavimentati:

- non è consentita l'alterazione dell'andamento orografico o modificazioni dell'eventuale verde esistente, qualora questo abbia un evidente valore paesistico. L'abbattimento di piante esistenti può essere eseguito esclusivamente se previsto dal progetto approvato. Le piante di particolare pregio ambientale che dovessero essere abbattute per comprovati motivi andranno sostituite con piante analoghe;
- le superfici a verde privato non possono essere pavimentate se non per quanto è necessario a consentire un agevole transito lungo le direttrici principali di attraversamento o per creazione di aree a parcheggio, viabilità pedonale o veicolare;
- non è consentita alcuna edificazione salvo l'ampliamento degli edifici ove è ammesso e si avrà cura nel liberare l'area da superfetazioni e volumi precari. Sono tuttavia ammesse le costruzioni sotterranee, nel rispetto delle distanze dalle strade, purché venga ripristinato l'andamento orografico e la consistenza del verde precedente, salvo la parte strettamente necessaria per l'accesso alla costruzione stessa.
- le recinzioni sono di norma vietate, fatto salvo il caso di manifesto pericolo (fossi, salti di quota ecc.) ed eventualmente prive di qualsiasi elemento contundente (filo spinato, puntoni ecc.) costituite di norma da siepi o elementi non totalmente opachi (steccati, reti, ecc.).
- (4) Qualora non appositamente o diversamente indicato nelle tavole del P.G.T.I.S. sono altresì sempre possibili, nel rispetto delle unità edilizie e delle aree significative, i seguenti interventi negli spazi aperti:
- creazione di parcheggi pubblici appositamente regolamentati;
- creazione di nuova viabilità pedonale o veicolare.

Art. 41 Zone a verde

- (1) Le zone a verde pubblico comprendono giardini e parchi, aree attrezzate per il gioco, e zone per pubbliche attività del tempo libero nel significato più estensivo di questo termine.
- (2) Le zone a verde si distinguono in verde pubblico e verde di tutela e valorizzazione storico culturale e in entrambe le zone è ammessa la creazione di orti botanici.

a) ZONE A VERDE PUBBLICO

dovranno essere dedicate in totale al tempo libero; le aree a verde pubblico con una superficie pari o superiore a 10.000 mq. saranno attuate mediante progetti di organizzazione e di arredo, tenendo presente le seguenti indicazioni orientative:

- la zona per almeno il 40% sarà adibita ad aree boscate o a prato, comunque libere;
- almeno il 20% sarà adibita a aree di passaggio libero (pedonale ciclopedonale) e sosta senza giochi o attrezzature;
- almeno il 10% sarà adibita ad altre attrezzature per il tempo libero purché non comportino volumetrie:

I fabbricati esistenti all'interno della zona a verde pubblico, potranno essere adibiti ad attività di tempo libero al coperto ed essere a tale scopo trasformati. Nelle zone a verde pubblico non è ammessa alcuna costruzione, ad eccezione di ricoveri per attrezzi e locali legati alla fruizione e alla manutenzione del verde con i seguenti indici:

Variante adeguamento L.P. 15/2015 - D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg

1. Rc max = 2%; 2. Hf max = ml. 5,50.

In tutte le zone destinate a verde pubblico è comunque vietato l'abbattimento di alberature, di siepi ed elementi naturalistici di particolare valore ambientale. Per le piantumazioni dovranno essere utilizzate essenze indigene o naturalizzate da lungo tempo nel nostro paesaggio, secondo la caratteristica climatica, pedologica e di utilizzazione delle varie aree.

b) ZONE A VERDE DI TUTELA E VALORIZZAZIONE STORICO CULTURALE

Si tratta di aree adiacenti a manufatti di notevole pregio architettonico e urbanistico, costituenti oggettivi poli di riferimento della storia e cultura locale, quali chiese, castelli, fortificazioni militari, ecc.

Tali aree costituiscono elemento essenziale al fine della salvaguardia e percezione del manufatto esistente in rapporto al territorio circostante.

Pertanto non è ammessa alcuna edificazione, né l'alterazione dell'andamento orografico e del verde esistente, se non per ricostituirne la conformazione originaria con appositi progetti di ripristino ambientale con documentazione storica attendibile.

Nelle aree in cui sono ubicate le fortificazioni austro ungariche, è obbligatorio il mantenimento degli elementi esistenti (ruderi di casamatte, avamposti, postazioni di guardia, postazioni di cannone, trincee, bunker, collegamenti sotterranei, ecc.) anche se non individuati nelle cartografie del P.G.T.I.S.

Per essi sono ammesse le operazioni consentite sui ruderi di cui al precedente articolo 33 come specificato nella tabella sinottica.

In tutte le zone destinate a verde di tutela e valorizzazione storico - culturale è comunque vietato l'abbattimento di alberature, siepi ed elementi naturalistici di particolare valore ambientale.

Per le piantumazioni dovranno essere utilizzate essenze indigene o naturalizzate da lungo tempo nel nostro paesaggio, secondo la caratteristica climatica, pedologica e di utilizzazione delle varie aree.

Eventuali opere di sostegno, passerelle comunicanti, percorsi, ove autorizzati dal progetto di ripristino, dovranno essere costruiti con tecniche e materiali tradizionali della zona o conforme alle caratteristiche del manufatto, mirando a conseguire la minima alterazione della morfologia dei luoghi e il massimo inserimento ambientale.

Ogniqualvolta ne sussistano i presupposti devono anche essere rispettate le disposizioni del D.Lgs. 42/2004 e della Legge 78/2001.

Art. 42 Zone agricole di tutela ambientale e produttiva

- (1) Sono zone destinate alla produzione agricola o suscettibili di diventarlo, ma che contengono nel loro insieme elementi ambientali tali da essere rigorosamente tutelati. Qualsiasi trasformazione dell'ambiente agricolo deve essere finalizzata oltre che alla valorizzazione del territorio agricolo e la ristrutturazione della produzione agricola con la conservazione delle caratteristiche predominanti, sia di carattere antropico e colturali, al mantenimento dell'equilibrio esistente fra spazio storico edificato e spazio libero (territorio aperto). Ai fini della tutela ambientale e paesistica, nelle aree agricole di tutela ambientale e produttiva sono vietati:
- a) cambi di coltura che comportino sostanziali alterazioni dei quadri paesistici esistenti e protetti, rimanendo sempre esclusa la trasformazione agricola in forestale.
- b) trasformazioni che sovvertono senza migliorarla la morfologia dei luoghi e le conformazioni dei percorsi, dei muri di sostegno, delle recinzioni, dei terrazzamenti, nell'arredo degli spazi aperti;

Variante adeguamento L.P. 15/2015 – D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg

- c) movimenti di terreno non indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente, non richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria o non finalizzati all'aumento della produttività agricola.
- (2) In tali zone non sono ammessi insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, né sono consentite nuove edificazioni per qualsiasi altro uso ad esclusione dell'ampliamento degli edifici esistenti e della realizzazione di attrezzature prive di volume a servizio dell'abitazione.
- (3) Sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi edilizi diretti non strettamente e necessariamente legati alle attività relative alla conduzione delle aziende ed alla gestione degli impianti:
- a) costruzioni di ricoveri o annessi agricoli per gli attrezzi e macchine agricole, fienili con una superficie utile netta (Sun) in nessun caso superiore a 25 mq. o costruzioni di tettoie per una superficie coperta (Sc) massima di 20 mq. e con altezza massima (Hf) di 3,5 ml.;
- b) costruzioni di impianti tecnologici, legati all'agricoltura, concimaie, serbatoi. I richiedenti il titolo edilizio per nuove costruzioni destinate all'attività di cui alle lettere a) e b), devono risultare iscritti all'Archivio Provinciale delle Imprese Agricole.
 - (4) La dimensione minima del lotto facente corpo unico: 1.500 mg.
- (5) Per le aziende inserite in tale area, la cui attività sia di indirizzo zootecnico e l'intervento edilizio sia chiaramente finalizzato a tale utilizzo è consentito di realizzare, per le categorie di edifici compresi negli artt. 30, 31 e 32 una Sun in ampliamento alla preesistente, destinata ad uso zootecnico, fino ad un massimo di 450 mq. (comprensiva dell'ampliamento consentito per gli edifici esistenti nella misura max del 15% del Ve esistente).
- (6) L'altezza (Hf) max di tale ampliamento non potrà superare quella dell'edificio preesistente.
- (7) I richiedenti il titolo e per gli interventi di cui al precedente 5° comma devono risultare iscritti all'Archivio Provinciale delle Imprese Agricole.
- (8) Le opere di sostegno, terrazzamenti, ecc. dovranno essere costruite, per le parti a vista, con tecniche e materiali tradizionali della zona o similari (paramenti in pietra per muri di sostegno, staccionate in legno, ecc.), mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale.
- (9) La nuova edificazione deve risultare preferibilmente accorpata con gli insediamenti esistenti, al fine di limitare al massimo il consumo di suolo agricolo. La costruzione di ricoveri o annessi agricoli per la conduzione agricola dei fondi (ricoveri, depositi, magazzini, locali per attrezzi, essiccatoi, silos, ecc.) vanno disposti nelle posizioni più defilate rispetto alle visuali principali, evitando collocazioni casuali rispetto al contesto insediativo e al quadro ambientale locale.
- (10) I proprietari devono assicurare la manutenzione e la conservazione di fossati e siepi, esistenti o di nuova costruzione; la rimozione degli oggetti di scarto, dei depositi di residui e di materiali abbandonati e quant'altro può deturpare l'ambiente o costituisse pregiudizio per la qualità ambientale; la sistemazione e la recinzione dei terreni non coltivati o privi di specifici utilizzi, o che risultino indecorosi o che lo possono diventare, o la loro occultazione alla vista. I Sindaci provvedono con proprie ordinanze a prescrivere le opere e le misure idonee ad assicurare il corretto assetto delle singole aree.

Art. 43 Zone di protezione dei laghi e corsi d'acqua

- (1) Le zone di protezione dei laghi sono individuate ai sensi dell'art. 22 delle norme di attuazione del P.U.P. e regolamentate dall'art. 38 delle norme di attuazione del P.R.G.
- (2) Negli insediamenti perimetrati che il P.G.T.I.S. individua all'interno delle zone di protezione dei laghi è esclusa qualsiasi nuova edificazione.

Variante adeguamento L.P. 15/2015 - D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg

- (3) Si ammette tuttavia l'ampliamento degli edifici esistenti, al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, nella misura stabilita nei precedenti artt. 30, 31 e 32.
- (4) Per le aree di protezione dei corsi d'acqua e le aree di protezione fluviale valgono le disposizioni di cui agli artt. 39 e 39 bis delle norme di attuazione del P.R.G.

Art. 44 Altre destinazioni urbanistiche

- (1) Per le zone indicate con apposita simbologia nelle carte di Piano quali:
- 1. <u>Sistema paesistico ambientale</u>
 - a) laghi fiumi e torrenti;
 - b) zona di protezione dei laghi;
 - c) zone di rilevanza ambientale;
- 2. Sistema dei beni architettonici storico-culturale
 - a) zone ed elementi di interesse archeologico;
- 3. Zone agricole
 - a) zone boschive forestali;
- 4. Zone per infrastrutture
 - a) zone con vincolo cimiteriale e rispetto cimiteriale;
 - b) nuova viabilità e fasce di rispetto stradale.

valgono le disposizioni contenute negli specifici articoli delle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale (P.R.G.).

(2) La costruzione di un volume pertinenziale interrato prevista al comma 9, lett. a) dell'art. 73 "Zone agricole – norme generali" delle norme di attuazione del P.R.G. è estesa anche agli edifici esistenti all'interno delle aree perimetrate di cui al precedente art. 7.

Art. 45 Parcheggi

- (1) Fatte salve le specificazioni dell'art. 39 è obbligatorio, negli interventi ove sia previsto il cambio di destinazione d'uso, negli ampliamenti e nelle nuove costruzioni, rispettare la disciplina provinciale sugli spazi di parcheggio:
- art. 60 della L.P. 15/2015 e relative disposizioni attuative di cui al Titolo II, Capo III del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. con rispettivo Allegato-Tabella A;
- art. 32 delle norme di attuazione del PUP e relative disposizioni attuative di cui ai Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, allegato parte integrante della Del.G.P. n. 1339 dd. 01.07.2013, come recepiti dall'art. 109 del Titolo 13° delle norme di attuazione del P.R.G., per la parte relativa ai centri storici

Il mancato rispetto dell'obbligo di mantenere gli standard prescritti è sanzionato ai sensi dell'art. 60, comma 5 della L.P. 15/2015 e dell'art. 21 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Lea.

(2) Negli edifici classificati di notevole interesse architettonico e/o urbanistico e di mediocre interesse, la realizzazione di parcheggi al piano terreno è subordinata al mantenimento delle caratteristiche esteriori del manufatto e dovrà avvenire compatibilmente con gli interventi ammessi e possibili nella tabella sinottica e per tutti gli edifici comunque classificati, nel rispetto delle disposizioni contenute nel 6° e 7° comma dell'art. 13.

Art. 46 Nuova viabilità e zone di rispetto stradale

Variante adeguamento L.P. 15/2015 – D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg

- (1) Il Piano riporta con apposita simbologia le strade previste di potenziamento o di progetto e le relative zone di rispetto stradale.
- (2) Le zone così individuate sono destinate a consentire la realizzazione di nuovi tracciati stradali o la rettifica di quelli esistenti, ivi compresa la creazione di marciapiedi, piste ciclabili e simili.
- (3) In queste zone sono ammessi gli interventi previsti dalla Del.G.P. n. 909 dd. 03.02.1995 e s.m.i., non in contrasto con le presenti norme.

Capitolo III°

ARREDO URBANO

Art. 47 Arredo urbano

Mantenimento deali elementi esistenti

- (1) E' prescritto il restauro e/o ripristino degli elementi ancora esistenti all'interno del centro storico ad esempio insegne, vetrine, chioschi, lampioni, cancellate realizzati nei secoli passati e fino alla seconda guerra mondiale.
- (2) Per gli esercizi commerciali gli interventi dovranno mantenere le aperture e le eventuali vetrine nello spazio architettonico di appartenenza, le quali non dovranno superare in altezza il primo piano. L'inserimento di insegne dovrà essere particolarmente curato nelle forme e nei materiali.
- (3) Le vetrine e le insegne dei negozi, come parte integrante dell'arredo urbano, non devono sporgere dal filo della parete esterna e occupare in tutto o in parte la superficie muraria esterna, ma essere contenute all'interno del vano con cui ogni bottega è individuata.

Nuovi interventi

- (4) L'amministrazione comunale individua e redige programmi operativi per ridisegnare i seguenti tipi di arredo nel centro storico:
- illuminazione pubblica;
- pavimentazione;
- manti di copertura;
- verde pubblico;
- cartellonistica/chioschi/panchine;
- insegne;
- pensiline d'attesa, cabine telefoniche, ecc.
- (5) I progetti prevedranno il mantenimento, il recupero e/o ripristino degli elementi caratterizzanti l'assetto originale.

Art. 48 Norme per l'edificazione

- (1) Sulla scorta delle modalità di intervento considerate dal Piano ed evidenziate nella tabella sinottica si elencano di seguito alcune norme da rispettare per gli interventi:
- a) <u>Interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione:</u>
 - eseguire con priorità gli interventi destinati all'adeguamento igienico e tecnologico, al consolidamento statico dei manufatti, al ripristino e riqualificazione formale dei fronti principali e secondari;

Variante adeguamento L.P. 15/2015 – D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg

curare particolarmente i nuovi impianti tecnologici e/o la loro sostituzione integrale (centrali termiche, canne fumarie, canalizzazioni, pannelli solari, ecc.) e tutte le parti idonee al funzionamento di detti impianti.
 Si consiglia di redigere un unico progetto di massima, relativo a tutta la tipologia edilizia, al fine di coordinare gli interventi.

b) <u>Interventi di conservazione (restauro e risanamento conservativo)</u>

Nelle coperture i materiali e le forme dovranno riproporre i caratteri originali degli edifici, con manti in pietra, in cotto, in scandole in legno, ecc. in base alla sub-area di appartenenza o secondo le tipologie alternative ammesse. La struttura portante originale dei tetti va conservata nei suoi caratteri costruttivi e morfologici.

L'uso eventuale di materiali e di soluzioni costruttive diverse da quelle originali va limitato alle componenti strutturali non in vista. La tipologia della copertura (a due falde, a padiglione, ecc.) la pendenza e l'orientamento delle falde vanno mantenute come in origine. Sono quindi vietate modifiche alle coperture, l'inserimento di abbaini di dimensione e tipo non tradizionale, tagli a terrazza nelle falde, tettoie in plastica o in derivati chimici. Sono invece consentite, per illuminazioni d'interni, le finestre a lucernario in falda.

Nelle parti esterne vanno mantenute le murature in pietra faccia a vista, ove esistenti, intervenendo ove necessario con limitati rabbocchi di intonaco nelle fughe. Negli interventi sulle facciate intonacate, l'intonaco deve riproporre i tipi e i colori originali, anche nei modi di applicazione. Vanno evitati i basamenti e gli zoccoli di materiali diversi da quelli originali.

In merito alle aperture nelle facciate: tutti i prospetti vanno mantenuti con la partitura originaria dei fori, le loro dimensioni, i loro caratteri costruttivi e gli elementi architettonici di decorazione (stipiti, davanzali, cornici, ecc.).

L'eventuale apertura di nuovi fori nelle pareti esterne deve rispondere alle caratteristiche architettoniche originarie delle facciate, riprendendo la partitura e i moduli compositivi fondamentali, con criteri di simmetria dove essa già dominava, o di asimmetria dove le facciate originarie non fossero simmetriche. Nei serramenti e negli infissi, gli elementi di oscuramento e di chiusura devono essere lignei, di disegno, fattura e colori tradizionali; sono vietate le tapparelle, sono ammesse le serrande basculanti. Le eventuali grate di protezione devono essere in ferro, semplici e di disegno tradizionale. Si esclude l'uso dell'alluminio anodizzato da tutti i serramenti visibili dall'esterno.

I collegamenti verticali e orizzontali (scale e ballatoi) devono essere mantenuti in legno o in pietra anche nella struttura portante, riprendendo gli stilemi originari.

I tamponamenti lignei dei sottotetti vanno mantenuti nelle loro forme e dimensioni. Le eventuali nuove coperture devono conformarsi alle strutture preesistenti, evitando le finestre con ante ad oscuro, ma piuttosto operando con semplici fori vetrati inseriti nell'assito.

c) <u>Interventi edilizi di trasformazione (ristrutturazione e ristrutturazione totale)</u>

Vanno distinti quelli che riguardano gli edifici di tipo tradizionale e quelli che riguardano l'edilizia generica recente.

Nella trasformazione edilizia di edifici di tipo tradizionale, per quanto riguarda le opere da eseguire sulle coperture, le pareti esterne e i serramenti, ci si deve riferire ai criteri esposti al precedente lettera b) sugli interventi di conservazione. Negli insediamenti le eventuali nuove opere nelle pareti esterne degli edifici devono riproporre le partiture originarie, con le loro tipiche simmetrie e asimmetrie. Le dimensioni e i rapporti proporzionali possono essere differenziati a seconda della destinazione interna dei locali, senza però modificare la forma d'insieme delle porte e delle finestre esistenti. Sono ammesse modifiche nei collegamenti verticali e orizzontali, ma devono essere mantenute le loro strutture, con i caratteri edilizi, le tipologie e i materiali originari. Non si devono

Variante adeguamento L.P. 15/2015 - D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg

fare rifacimenti con materiali diversi dal legno e dalla pietra. Le eventuali nuove sovrastrutture devono riprendere gli stilemi locali e tradizionali per forme, dimensioni, particolari costruttivi e materiali; in particolare, va escluso l'uso del cemento armato e del ferro a vista. I tamponamenti dei sottotetti, ove non possano essere ripristinati, vanno eseguiti con assiti grezzi, evitando rigorose geometrie, utilizzando materiale di larghezza variabile disposti in modo disomogeneo, sull'esempio tradizionale, con eventuali pareti interne in muratura.

Negli edifici è importante che le trasformazioni preservino, riutilizzino e valorizzino gli elementi più significativi degli organismi tradizionali: le strutture portanti fondamentali, le volte, le rampe di accesso, le scale esterne in pietra o in legno, le strutture accessorie delle abitazioni quali i ballatoi, i sottotetti, nonché gli elementi caratterizzanti le partiture delle facciate.

Nel caso di trasformazioni che riguardino edifici di nessun interesse va comunque assicurato il corretto inserimento delle opere nel contesto ambientale, assumendo a modello e riferimento l'edilizia e le infrastrutture di tipo tradizionale circostanti.

Pertanto negli interventi sulle coperture i materiali impiegati nei manti e nelle strutture devono essere del medesimo tipo e dello stesso colore di quelli presenti nei contesti edilizi all'intorno; lo stesso vale per la forma, la disposizione e la pendenza delle falde, per le quali non ci si deve scostare dalle tipologie tradizionali.

Le eventuali nuove aperture praticate devono essere preferibilmente di forma e dimensione uguali a quelle esistenti o tradizionali, e di identici materiali. Nel recupero dei sottotetti e negli interventi su parti di edifici a destinazione pubblica vanno ricercati moduli dimensionali idonei agli usi proposti, ma avendo sempre come riferimento quelli del contesto di edilizia tradizionale.

Per i serramenti e gli infissi, gli interventi di trasformazione - pur nella loro libertà compositiva e di materiali - devono adeguarsi alla tipologia che caratterizza il contesto tradizionale locale. In particolare nelle aperture in falda delle nuove coperture devono essere preferibilmente uniformi a quelli degli edifici limitrofi. I moduli dimensionali delle aperture esterne e i tipi dei serramenti devono pure essere omogenei su tutte le facciate, conformandosi ai caratteri locali tradizionali dell'intorno.

d) <u>Interventi edilizi di nuova costruzione (zone di completamento - ampliamenti)</u>

E' necessario distinguere se si tratta di edifici singoli o gagregati.

Nei centri storici le nuove costruzioni singole o aggregate devono adeguarsi al tessuto edilizio circostante per quanto riguarda le masse, le tipologie edilizie, gli assi di orientamento e gli allineamenti.

E' necessario assicurare la massima ambientazione ad ogni edificio di nuova costruzione: accorpandolo ai fabbricati esistenti, defilandolo dalle visuali significative e dagli scorci panoramici, collocandolo ai margini dei vari contesti paesaggistici, mirando ovunque al risparmio di suolo. I nuovi volumi vanno inseriti nell'andamento naturale del terreno, evitando al massimo sbancamenti, riporti di terreno, piazzali e relative opere di sostegno.

Nei terreni in pendenza vanno minimizzati gli scavi e i riporti: a questa esigenza va conformato lo sviluppo planimetrico dei corpi di fabbrica, dal quale deriva la direzione dei colmi dei tetti.

I materiali, i colori dei manti di copertura, i tipi e le inclinazioni delle falde dei tetti devono uniformarsi a quelli prevalenti nell'immediato intorno. Va preferita l'adozione di morfologie, stilemi architettonici, materiali tradizionali della zona per quanto riguarda le murature, i serramenti, gli infissi, i colori e i tipi di intonaci e paramenti esterni.

Variante adeguamento L.P. 15/2015 – D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg

I tipi edilizi devono essere quelli tradizionali di ogni area e di ogni funzione (case rurali, stalle, baite, malghe, ecc.) e devono essere improntati da uniformità compositiva e semplicità formale.

Anche la tipologia delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione deve tener conto dei contesti ambientali e dei tessuti edilizi limitrofi. L'arredo esterno (alberature, recinzioni, pavimentazioni, illuminazione, ecc.) va progettato e realizzato contestualmente agli edifici, adottando essenze e materiali tipici di ciascuna zona ed evitando l'inserimento di elementi estranei ai diversi contesti locali. Va fatto largo uso del verde (alberi, siepi, aiuole) sia per valorizzare gli edifici ed armonizzarli col paesaggio, sia per mascherare quelli scaduti ed inserirli più organicamente nel contesto. Per questo i progetti devono essere elaborati con speciale attenzione all'ambiente, curando la qualità dei dettagli, dei particolari, delle finiture e degli arredi esterni.

Variante adeguamento L.P. 15/2015 - D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg

TITOLO 4°

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 Progetti: documentazione

- (1) Gli elaborati progettuali relativi a qualsiasi intervento edilizio negli ambiti di applicazione del P.G.T.I.S., dovranno contenere, oltre ai consueti elementi planimetrici, sezionali e prospettici in scala adeguata (rilievo critico progetto), i seguenti riferimenti:
- a) documentazione della localizzazione dell'intervento attraverso la riproduzione integrale dell'area perimetrata entro cui l'intervento è previsto;
- b) documentazione fotografica dello stato di fatto della zona e in caso di intervento su manufatti edilizi esistenti dell'esterno e dell'interno dell'edificio (la documentazione dell'interno non è richiesta per gli edifici di nessun interesse);
- c) dati tecnici e urbanistici riferiti alle indicazioni del P.G.T.I.S., con esplicito richiamo alla sub-area, alla zona, e in caso di intervento su manufatti edilizi esistenti alla classe tipologica e alla categoria di appartenenza dell'immobile oggetto di intervento, ai sensi degli artt. 6-20-26 e 27. La progettazione dovrà illustrare compiutamente particolari costruttivi, tecniche di risanamento e procedimenti di costruzione;
- d) rappresentazione schematica degli edifici eventualmente esistenti in adiacenza con esplicito riferimento alle altezze;
- e) rappresentazione dettagliata dello stato di fatto e delle previsioni di progetto relative alle aree libere circostanti all'intervento, con particolare riferimento all'alberatura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24;
- f) iconografia storica (fotografie, stampe, notizie letterarie, catastale).

Art. 50 - abrogato

Variante adeguamento L.P. 15/2015 – D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg

TITOLO 5°

ALLEGATI

TABELLA SINOTTICA